



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECOLOGIA

Testo aggiornato al D.R. n. 1687 del 18 giugno 2007

Articolo 1 Natura e finalità del Dipartimento

Il Dipartimento di Ecologia è una struttura di ricerca ed eroga didattica nel rispetto della normativa di Ateneo.

Promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegata tabella A.

Articolo 2 Funzioni del Dipartimento

Il Dipartimento di Ecologia:

- 1) concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e di Corso di Studio;
- 2) esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- 3) esprime pareri, per gli stessi settori, sulla chiamata di professore, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento;
- 4) nei settori sopra citati promuove, organizza o concorre ad organizzare corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
- 5) nei settori sopra citati promuove, organizza o concorre ad organizzare le attività didattiche relative a scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento in collaborazione con gli organi direttivi delle medesime;
- 6) d'intesa con la facoltà e i corsi di studio interessati definisce e coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per la frequenza agli studi e per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali.

Articolo 3

Afferenza al Dipartimento

Al Dipartimento di Ecologia afferiscono:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo,
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento,
- c) i professori a contratto,
- d) i ricercatori,
- e) i titolari di assegni di ricerca,
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca,
- g) il personale tecnico amministrativo operante nella struttura,
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di studio, del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o dell'assegno di ricerca, nonché a seguito del trasferimento in altra struttura o cessazione del servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento. Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c), h), delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Ecologia è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

Possono inoltre fruire delle strutture del Dipartimento, previa autorizzazione motivata del Consiglio di Dipartimento, i professori e ricercatori i quali, pur non inquadrati nei settori scientifico-disciplinari che fanno parte del Dipartimento, svolgano la loro attività di ricerca su temi propri degli stessi settori nonché i borsisti e gli eventuali collaboratori esterni inseriti nei progetti di ricerca finanziati, per la durata dei rispettivi ruoli.

Articolo 4

Autonomia del Dipartimento

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa ed esercita tale autonomia conformemente alle disposizioni di legge, allo Statuto ed al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento dispone di personale per il proprio funzionamento.

Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati secondo le modalità definite dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 5

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

1. il Direttore; (D.d.D.)
2. la Giunta; (G.d.D.)
3. il Consiglio di Dipartimento. (C.d.D.)

Articolo 6

Il Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere.

Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri Organi Accademici dell'università; esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Predispose annualmente le richieste di finanziamento adeguate alla realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca e della didattica svolte nell'ambito dipartimentale, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

Predispose annualmente una relazione sullo stato della ricerca svolta nel Dipartimento da trasmettere ai competenti organi accademici.

Predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione redatta secondo le modalità indicate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e con riferimento al conseguimento delle finalità preventivate.

Articolo 7

Elezione del Direttore

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia del Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno.

In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la Direzione del Dipartimento è affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno, eletto con le medesime modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto secondo le modalità previste dallo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria.

I candidati alla carica di Direttore devono presentare al Consiglio di Dipartimento, prima delle votazioni, un programma specifico di attività da svolgere per la promozione del Dipartimento.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento; in caso di dimissioni del Direttore il Decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla data di accettazione delle stesse da parte del Rettore.

Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione. In caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di

ballottaggio, che risulta valido se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con l'esclusione del segretario amministrativo.

Il Direttore del Dipartimento può essere revocato solo a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un quarto dei membri del consiglio e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in motivati casi di assenza o impedimento.

Il vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

La carica di Direttore è incompatibile con le cariche indicate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Dipartimento dovrà anche valutare eventuali incompatibilità con cariche di responsabilità pubbliche e/o private esterne all'Università secondo la normativa vigente.

Articolo 8 La Giunta

La Giunta è l'organo che coadiuva il Direttore.

La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge altresì compiti propositivi, curando la fase istruttoria delle proposte da sottoporre all'approvazione del C.d.D.

In particolare la Giunta, secondo le indicazioni del Consiglio, ripartisce tra i gruppi di ricerca del Dipartimento i finanziamenti attribuiti al Dipartimento dal Bilancio Generale di Ateneo. Stende inoltre a riguardo una dettagliata relazione che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

La Giunta dispone sulle materie e sulle questioni ad essa delegate dal Consiglio e può autorizzare spese ed affidamenti di incarichi per prestazioni occasionali superiori ai 10.000 euro.

Le riunioni di Giunta sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono adattate a maggioranza semplice.

Possono essere invitate a riunioni della Giunta, limitatamente alla discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.

Esaurita l'esposizione e dopo avere risposto ad eventuali domande a chiarimento, le stesse devono essere invitate ad allontanarsi dalla sala della riunione.

Dei lavori della Giunta è redatto processo verbale a cura del segretario amministrativo.

Articolo 9 La Giunta: composizione ed elezione

La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, da 4 professori di prima e seconda fascia a tempo pieno e 2 ricercatori. Fa parte della Giunta il segretario amministrativo con voto consultivo e compito di segretario verbalizzante.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Direttore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal direttore. Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data di indizione delle elezioni.

I membri della Giunta sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Per la validità delle elezioni della Giunta è necessario che abbia partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto di ciascuna categoria.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

La Giunta dura in carica tre anni.

Nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta, decada o cessi di far parte del Dipartimento, o sia impedito per un periodo di oltre tre mesi, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari candidati per ciascuna componente. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette dal direttore le elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza per reintegrare la Giunta. Il mandato del nuovo membro avrà la medesima scadenza di quello degli altri componenti.

Articolo 10

Il Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento ed esercita le seguenti funzioni:

Delibera i criteri generali sulla gestione delle risorse (fondi, personale, spazi, strumentazione).

Dà parere:

- a) sulla chiamata dei professori ordinari e straordinari; sulla chiamata dei professori associati; sul conferimento di supplenze ed incarichi e sulla stipula di contratti per lo svolgimento di attività didattiche nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
- b) sulle richieste di nuovi posti di professori e ricercatori inerenti i settori scientifico disciplinari di propria competenza;
- c) sulla conferma in ruolo e sulla attività di ricerca dei Professori e dei ricercatori;
- d) sulla composizione delle commissioni per concorsi a posti di ruolo;
- e) sulla composizione delle commissioni per concorsi di borse di studio.

Approva:

- entro il 30 Settembre di ogni anno su proposta del Direttore, sentiti la Giunta ed il Segretario amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario;
- entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 10 aprile di ogni anno il conto consuntivo, predisposti dal Direttore coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale; approva inoltre eventuali variazioni di bilancio;

- la stipula dei contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;
- il piano annuale delle ricerche nonché la relazione sullo stato della ricerca predisposta sulla base delle relazioni presentate dai coordinatori dei laboratori;
- le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca e dei corsi specialistici o di aggiornamento nei settori di interesse del dipartimento e non di competenza di una Facoltà;
- l'afferenza al dipartimento secondo quanto disposto dal precedente art.3;
- i criteri generali e la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;
- l'eventuale quota a carico del bilancio del Dipartimento dell'indennità connessa all'incarico di Segretario amm.vo

Nomina la Commissione di Dipartimento per la ripartizione dei fondi di ricerca attribuiti al Dipartimento dal Bilancio Generale di Ateneo.

Delibera la costituzione dei Laboratori e Centri dipartimentali.

Formula proposte preliminari per la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e di servizi ovvero esprime parere obbligatorio al Comitato Coordinamento e Programmazione circa la proposta di costituzione dei centri che rientrano nei settori scientifico-disciplinari di sua competenza.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 mesi su convocazione del Direttore. Quest'ultimo è altresì tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri che lo compongono, sull'ordine del giorno indicato nella richiesta.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione. Nei casi straordinari d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore e la convocazione avverrà per mezzo di fax o di telegramma.

Ogni membro del Consiglio ha diritto di richiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti. La richiesta deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere comunque presentate dal direttore almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione del Consiglio.

Le integrazioni all'o.d.g. devono essere notificate ai membri del Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei membri che lo compongono, dedotti gli assenti validamente giustificati.

Salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; per l'approvazione del bilancio preventivo e l'eventuale quota a carico del bilancio del dipartimento per l'indennità connessa all'incarico di Segretario amministrativo è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Qualora in una seduta non si sia esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Direttore può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L'aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante.

La documentazione relativa ai punti in discussione all'O.d.G. deve essere in visione per i membri del C.d.D. presso la Segreteria del Dipartimento al momento della convocazione.

In apertura di seduta il Direttore, o il segretario amministrativo limitatamente all'ordinaria amministrazione, può chiedere l'inserimento di un nuovo punto all'o.d.g. L'inserimento deve essere approvato dai presenti all'unanimità a condizione che siano

presenti tutti gli aventi diritto. Il Direttore, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'o.d.g., anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, può proporre variazioni dell'ordine di trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Le votazioni riguardanti persone, su richiesta anche di un solo membro del C.d.D., si effettuano a scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore oppure in caso di suo impedimento dal Vice-Direttore; Segretario verbalizzante del C.d.D. è il Segretario Amministrativo.

Il verbale deve essere disponibile presso la Segreteria del Dipartimento entro dieci giorni dalla data della riunione e deve contenere tutte le dichiarazioni che gli interessati hanno richiesto che appaiono esplicitamente.

Il verbale, di norma, viene approvato nella successiva riunione del C.d.D. I verbali approvati possono essere consultati da parte dei membri del consiglio di dipartimento presso l'ufficio del segretario amministrativo, che ne curerà la conservazione.

Articolo 11

Il Consiglio di Dipartimento: composizione ed elezione.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo per le materie di sua competenza che è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento.

Le suddette rappresentanze sono così fissate:

-) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo: pari al 25%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della categoria.

-) una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca: 1 per ogni dottorato attivato nel Dipartimento con sede amministrativa nell'Ateneo.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Direttore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal direttore. Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data di indizioni delle elezioni.

I membri del Consiglio sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto di ciascuna categoria.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.

I rappresentanti dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio si dimetta, decada o cessi di far parte del Dipartimento, o sia impedito per un periodo di oltre tre mesi, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari candidati per ciascuna componente. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette dal Direttore le elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza per reintegrare il Consiglio. Il mandato del nuovo membro avrà la medesima scadenza di quello degli altri componenti.

L'assenza dei rappresentanti per mancata validità delle elezioni non inficia la costituzione del Consiglio.

Articolo 12 **Centri e Laboratori**

Previa delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere costituiti Centri e Laboratori dipartimentali.

Ciascun Centro e ciascun Laboratorio dipartimentale deve avere un Coordinatore designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ed i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria ed afferenti al Dipartimento di Ecologia.

L'istituzione di un Centro o di un Laboratorio dipartimentale, approvata dal Consiglio di Dipartimento contestualmente al regolamento dello stesso, deve essere comunicata al Comitato di Coordinamento e Programmazione, indicando le attività previste e gli obiettivi del Centro o del Laboratorio nonché il nome del Coordinatore e l'elenco dei membri e la relativa qualifica. Il Coordinatore del Centro o del Laboratorio predispone ogni anno entro il mese di settembre una relazione sulle attività svolte e sarà cura del Direttore del Dipartimento trasmettere le suddette relazioni agli organi competenti entro i termini stabiliti.

Articolo 13 **Norme generali**

La gestione del Dipartimento di Ecologia è regolata dal presente Regolamento nonché dallo Statuto dell'Università della Calabria e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 14 **Proposte di modifica**

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate in una riunione del Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di Dipartimento.

Le proposte di modifica devono essere a disposizione dei membri di Dipartimento almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio.

Tabella A

Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari afferenti al Dipartimento di Ecologia

BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA
AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA
AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
AGR/01 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONE ERBACEE